

Tuir - I beni consegnati a terzi con contratto estimatorio sono rimanenze finali per l'impresa che affida i beni a terzi. Diventano ricavi all'atto della rivendita (c/ vendita) o della accettazione (c/ visione); non è previsto **alcun limite annuale** come per l'Iva.

FATTURE DA RICEVERE - Art. 109

Nel bilancio di verifica è aperto il c/ Fatture da ricevere?

Se "sì", e deriva dalla chiusura dell'esercizio precedente, è giusto che ci sia ancora? O andava stornato?

I Ddt e le merci ricevute sono tutte coperte da fatture? Anche i Ddt di novembre e dicembre?

Ci sono merci in viaggio acquistate franco fornitore o con clausole fob e simili?

Ricordare che ai sensi dell' art. 6.8 D.Lgs. 471/97, se non si riceve la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione c'è tempo 30 giorni per procedere alla regolarizzazione presso l'Agenzia delle Entrate competente senza incorrere in alcuna sanzione.

Secondo la Cass. nn. 8656/01 e 10656/01 anche in mancanza della suddetta regolarizzazione, l'Iva sulle fatture ricevute in ritardo è detraibile, a condizione che venga annotata sui registri entro i termini ordinari.

Per la determinazione della competenza vedere § Costi - Deducibilità.

Per i costi di competenza dell'esercizio, contabilizzare:

==/==	a	Fatture da ricevere (D 6 Debiti v/ fornitori)
Materie prime e sussidiarie c/ acquisti		
Semilavorati c/ acquisti		
Prodotti finiti c/ acquisti		
Lavorazioni presso terzi (1)		
Provvigioni		
Energia elettrica e forza motrice		
Telefono		
Professionisti (2)		
Compenso collegio sindacale (3)		
Manutenzioni e riparazioni		
.....		

Nell'esercizio successivo, al ricevimento della fattura:

==/==	a	Fornitori
Fatture da ricevere		
Erario c/Iva		

(1) Ove possibile verificare la rispondenza con la contabilità del prestatore del servizio.

(2) Verificare se vi è rispondenza tra contabilità, schede contabili dei percipienti (se tenute) e Mod. 770.

- Il costo dei **professionisti** è deducibile **al termine della prestazione**; controllare bene le spese legali.

- **Civilisticamente** i costi dei professionisti sono di competenza dell'esercizio in cui sono stati utilizzati al fine di conseguire i ricavi, che coincide normalmente con l'esercizio in cui le prestazioni sono rese.

- **Fiscalmente** il periodo di deducibilità coincide con quello in cui le prestazioni sono ultimate, a nulla rilevando il pagamento. Non è possibile quindi dedurre un costo professionale oltre detto periodo, non essendo fiscalmente ammessa la deduzione di un costo in un esercizio successivo a quello di competenza, salvo il caso di mancanza dei requisiti di certezza e/o determinabilità (Cass. 2.5.97 n. 3809).

(3) Vedi paragrafo: Collegio sindacale.

FINANZIAMENTI E VERSAMENTI SOCI - Artt. 46, 47, 88, 94, 96, 97, 98, 101, 110, 2467

Il Tribunale di Roma con sentenza del 11.2.95 ha ribadito che la delibera assembleare di versamenti o finanziamenti vincola solo i soci che hanno espresso la loro adesione all'operazione e non anche gli altri.

Per **FINANZIAMENTO** si intende la concessione di somme a mutuo e cioè con obbligo di restituzione, con o senza la corresponsione di un interesse; è necessario stabilire fin dall'inizio il termine di restituzione, che può essere a scadenza fissa o rinnovabile. I finanziamenti vanno allocati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D.3 Debiti verso soci per finanziamenti e alla voce B.III.2 per la partecipante.

Per il finanziamento soci non è richiesta alcuna delibera assembleare e non è necessario che i prestiti siano proporzionali alle quote.

- L'art. 45.2 e l'art. 1815 c.c. stabiliscono la presunzione di onerosità dei capitali dati a mutuo. Tale presunzione non è assoluta ma relativa ed è quindi ammessa la prova contraria.

Per **vincere la presunzione** è necessaria l'indicazione scritta (vedi anche norma ADC 107/1990), scegliendo tra:

- atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata;